

UILCA Fideuram

Milano/Roma, 8 agosto 2019

Alle/Agli Iscritte/i UILCA Fideuram

Accordo VAP 2009 esercizio 2008

Giovedì 1° agosto 2019: le Delegazioni trattanti di Gruppo unitariamente sottoscrivono un accordo sindacale relativo al VAP 2009 esercizio 2008 per Fideuram-Sanpaolo Invest- Fideuram Investimenti che sancisce l'ultimo atto di una vicenda alquanto controversa.

Le Organizzazioni Sindacali di Gruppo con questa firma hanno inteso chiudere una questione decennale, nata da un "errore materiale di trascrizione": mentre gli accordi presi prevedevano infatti l'erogazione di una integrazione del 50% rispetto alla differenza tra la quota base del Vap e l'importo tabellare pagato nel 2007, nel documento finale non compariva la dicitura "50% della differenza".

Da ciò ne sono derivate vertenze sindacali unilaterali, sfociate in un certo numero di cause individuali, alcune delle quali ancora in sede di giudizio pendente, in cui i ricorrenti reclamano la quota parte non erogata (rimanente 50%).

La *Uilca* ha ritenuto che la soluzione migliore, fuori da ogni logica di contrapposizione, fosse estendere a tutti i lavoratori le medesime garanzie di tutela dei diritti, indipendentemente dalla loro appartenenza sindacale e dall'aver avviato vertenze. Per cui a vantaggio di tutti le lavoratrici e i lavoratori interessati abbiamo promosso un confronto con l'Azienda per trovare unitariamente con le altre OO.SS. un accordo che coincidesse con il nostro intento.

Secondo l'accordo sottoscritto il 1° agosto scorso sarà riconosciuto entro ottobre 2019 ai circa 920 colleghi, ancora in servizio in società del Gruppo e che non avviarono controversie processuali, il restante 50% del premio di produzione Fideuram 2009 riferito all'esercizio 2008, al netto di interessi e rivalutazione, con applicazione della tassazione agevolata separata.

Giova ricordare che l'Azienda ha erogato al tempo un VAP difforme da quanto riportato negli atti, ma la correttezza che ha sempre contraddistinto il nostro operato vuole che si precisi che i contenuti della trattativa erano coerenti con quanto inizialmente distribuito. Il diritto civile e il diritto del lavoro si basano principalmente su documenti, contratti e accordi che essi siano, e la logica conseguenza di una modifica nei fatti rispetto a quanto firmato non può che comportare una decisione in sede giudiziaria a favore di chi ha intrapreso azione legale; rimane alla coscienza di ciascuno valutare da un lato il vantaggio economico del momento e dall'altro lato la credibilità che una compagine sindacale può (deve) spendere con l'Azienda e con le Relazioni Industriali di Gruppo in funzione di scenari futuri di un comparto quale quello bancario in continua evoluzione, e in relazione a un Gruppo molto attivo nella propria riorganizzazione come dimostra il recente piano triennale di sviluppo e quindi in relazione al ruolo che verrà riconosciuto al Sindacato in Azienda relativamente a tutto quanto potrà impattare sulle lavoratrici e i lavoratori.

La Segreteria di Coordinamento **Uilca** Fideuram